

REGOLAMENTO

AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI

Sommario

Art. 1 - Oggetto	1
Art. 2 - Avvocati del Libero Foro, esperti e consulenti tecnici di parte	1
Art. 3 - Affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	1
Art. 4 - Rapporti con i legali esterni..	2
Art. 5 - Doveri di collaborazione delle Unità Organizzative e Strutture.....	3
Art. 6 - Attività del legale incaricato.	3
Art. 7 - Revoca degli incarichi.....	4
Art. 8 - Compensi spettanti al legale incaricato.....	4
Art. 9 - Trattamento dei dati personali.....	4
Art. 10 - Entrata in vigore.....	5
Art. 11 - Pubblicità del presente Regolamento.....	5

Art. 1) Oggetto.

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria e delle linee guida ANAC n. 12, approvate con delibera dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018, nonché dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e buon andamento:

- le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'Istituto Oncologico Veneto degli incarichi legali a liberi professionisti avvocati esterni nella trattazione di singole controversie o questioni rientranti nella disposizione di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del codice degli appalti (D. Lgs 50/2016)
- le principali condizioni giuridiche ed economiche collegate agli incarichi conferiti, in particolare per quanto attiene gli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Istituto in relazione ad una specifica lite;
- le modalità di liquidazione delle parcelle.

Art. 2) Avvocati del Libero Foro, esperti e consulenti tecnici di parte.

La rappresentanza in giudizio, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Istituto Oncologico Veneto possono essere attribuite dal Direttore Generale ad uno o più legali esterni appartenenti al libero foro, specialisti nel settore o docenti universitari, in caso di:

- controversie di particolare complessità o vertenti su questioni giuridiche di particolare specificità o che richiedono competenza settoriale;
- eccessivo carico di lavoro, ovvero particolari e contingenti situazioni di carenza di personale e/o avvocati dell'Ufficio Legale interno.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Direttore Generale dell'Istituto, su proposta del Dirigente del settore interessato alla vertenza/Direttore UOC Affari Generali, provvede a nominare periti, esperti o consulenti tecnici di parte, sia per la fase giudiziale che stragiudiziale.

Art. 3) Affidamento degli incarichi agli avvocati esterni.

L'incarico di patrocinio legale è un incarico di carattere essenzialmente fiduciario, basato *sull'intuitus personae*.

L'affidamento di incarichi professionali a legali esterni costituisce un contratto di patrocinio legale riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale, regolato dall'art. 2230 del cod. civ.

Nell'individuazione del professionista cui affidare l'incarico, si terrà prioritariamente conto delle specializzazioni ed esperienze professionali nella materia oggetto di incarico, nonché della consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi.

La UOC Affari Generali, su indicazione della Direzione Generale, invita il legale scelto ad esprimere la disponibilità ad assumere il patrocinio dell'Istituto inviando, oltre all'eventuale atto giudiziario notificato,

ogni elemento utile per comprendere la complessità della causa, e lo invita a formulare un preventivo di parcella che tenga conto dell'attività prevedibilmente necessaria, in relazione alla durata e complessità dell'incarico.

Il preventivo dovrà essere compilato secondo i nuovi parametri di cui al DM n. 55/2014 distinguendo, per singole fasi del procedimento, gli oneri, le spese e il compenso forfetario. Dovrà inoltre indicare l'eventuale necessità di domiciliazione e la relativa spesa.

Ai fini del conferimento dell'incarico professionale, e del successivo pagamento del compenso, il professionista non è tenuto all'esibizione dell'attestato di certificazione della regolarità contributiva (DURC), come chiarito dal Consiglio Nazionale Forense con parere rilasciato il 19.11.2021.

In aderenza alle indicazioni fornite da ANAC, per l'affidamento di servizi legali esclusi dall'applicazione del Codice Appalti (art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016) è richiesta l'acquisizione dello Smart CIG per importi inferiori ad € 40.000,00, mentre per l'affidamento di servizi legali per importi pari o superiori a tale cifra è necessaria l'acquisizione del CIG.

Previa intesa sul preventivo, la UOC Affari Generali - Ufficio Legale dell'Istituto provvederà a formalizzare il conferimento dell'incarico di patrocinio legale, con contestuale assunzione dei relativi oneri di spesa.

Verrà chiesto al legale incaricato la sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, in particolare:

1. l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi dell'Istituto o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
2. L'avvocato, nell'esercizio dell'attività professionale, deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
4. L'avvocato deve comunicare all'Istituto l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

L'accettazione del compenso proposto avviene con deliberazione del Direttore Generale di affidamento dell'incarico.

Art. 4) Rapporti con i legali esterni.

La UOC Affari Generali - Ufficio Legale, per le cause affidate ad avvocati del libero foro, segue l'evolversi dei contenziosi, trasmette ai legali esterni le istruzioni ricevute dalla Direzione e/o dai Settori competenti, vigila sulla corretta gestione delle vertenze.

L'Ufficio Legale provvede all'erogazione del fondo spese al legale incaricato e, al termine delle prestazioni, istruisce la proposta di liquidazione delle competenze spettanti al professionista, nel rispetto dell'accordo raggiunto ed approvato con deliberazione di affidamento dell'incarico.

Art. 5) Doveri di collaborazione delle Unità Organizzative e Strutture.

Le singole Unità Organizzative o Strutture sono tenute a fornire all'Ufficio Legale, entro i tempi dallo stesso indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti ed i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie ed a comunicare tempestivamente ogni notizia in loro possesso utile ai fini dell'inquadramento della problematica, compresa la tempestiva costituzione in giudizio, al fine di evitare di incorrere in decadenze processuali.

Art. 6) Attività del legale incaricato.

Il legale incaricato dovrà assicurare la propria personale presenza alle udienze che verranno celebrate nell'ambito dell'incarico affidatogli, salvo casi di impossibilità oggettiva o di concomitanti ed inderogabili impegni.

Il legale incaricato dovrà aggiornare costantemente l'Istituto sullo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, oltre alle memorie difensive, pareri sia scritti che orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Istituto. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il legale dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e l'opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio oltre al primo e, se del caso, in merito alla utilità per l'Istituto nel proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno, anche parziale, dell'interesse dell'Istituto alla prosecuzione della causa.

Il legale incaricato deve prospettare e comunicare all'Istituto, qualora ne riscontri i presupposti, l'opportunità di transigere la lite.

In tale caso il professionista è tenuto a prestare la necessaria assistenza all'Istituto nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione.

Qualora il professionista debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso, che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti di IOV.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici competenti di IOV, per il tempo ragionevolmente necessario all'espletamento dell'incombenza.

Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale, se non al rimborso delle spese vive documentate.

Art. 7) Revoca degli incarichi.

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento possono essere revocati per palese negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento, con le norme deontologiche e/o con quelle che regolano l'attività forense, nonché con le norme dei codici di comportamento valevoli per i pubblici dipendenti.

Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte del professionista di svolgere personalmente l'incarico o per il venir meno del rapporto fiduciario che sottende il medesimo.

Alla revoca dell'incarico provvede il Direttore Generale dell'Istituto, su proposta del responsabile del procedimento.

Art. 8) Compensi spettanti al legale incaricato.

Il Direttore della preposta UOC Affari Generali provvede alla liquidazione della parcella presentata dal legale a consuntivo dell'espletamento dell'incarico, previa verifica della coerenza della stessa con l'offerta iniziale. Potranno essere corrisposti, eventualmente, acconti al professionista incaricato che ne faccia formale richiesta, in ragione delle spese effettivamente sostenute o da sostenere, previa presentazione di preavviso di parcella e, successivamente, di parcella; il saldo verrà liquidato a conclusione dell'incarico, previa presentazione di preavviso di parcella con il dettaglio dell'attività svolta e, successivamente, di parcella.

Il provvedimento di incarico professionale, con il compenso relativo all'attività di patrocinio dell'Istituto, è pubblicata nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, unitamente al *curriculum vitae* del beneficiario e alla dichiarazione di assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi.

In caso di estinzione o abbandono del giudizio, il preventivo già formulato e contenente tutte le voci di costo ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico, sarà ridotto in sede di liquidazione, salvo che per le spese vive e per gli oneri/accessori di legge, nella misura da concordarsi.

Art. 9) Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), i dati personali forniti dai professionisti saranno trattati per espletare gli adempimenti amministrativi e gestionali richiesti e saranno conservati per il tempo necessario all'assolvimento di obblighi di legge.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, con sede legale in Padova.

Il professionista ha il diritto, ai sensi degli artt. 15 - 22 del GDPR, di chiedere a IOV di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti, se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul

consenso o sul contratto. Il professionista ha, altresì, il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

Il professionista si impegna a gestire tutti i dati, notizie e documenti che saranno messi a disposizione da IOV, e finalizzati allo svolgimento degli incarichi, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dal richiamato codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10) Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 11) Pubblicità del presente Regolamento.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel sito internet aziendale www.ioveneto.it